

COPIA

N. 477 di registro

N. 60524 di protocollo

GIUNTA PROVINCIALE DI COMO

Verbale delle deliberazioni adottate

nella seduta del 20 DICEMBRE 2007

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Como e l'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Como in materia di Protezione Civile.

L'anno DUEMILASETTE e questo giorno VENTI del mese di DICEMBRE

alle ore 10,05 nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale che, previo accertamento da parte del Presidente della legalità dell'adunanza e dichiarazione di apertura della seduta, tratta gli affari iscritti all'ordine del giorno, con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
CARIONI Leonardo	Presidente	Si	
CATTANEO Francesco	V. Presidente	Si	
CINQUESANTI Pietro	Assessore	Si	
MOJOLI Achille	Assessore	Si	
AROSIO Edgardo	Assessore	Si	
BIANCHI Dario	Assessore	Si	
TAMBINI Patrizio	Assessore		Si
SALADINI Simona	Assessore	Si	
POLLEDROTTI Ivano	Assessore	Si	
VALLI Stefano	Assessore	Si	
FERMI Alessandro	Assessore	Si	
Totale n.		10	1

Presiede l'adunanza il sig. Leonardo CARIONI

Partecipa il Segretario Generale della Provincia Luigi BURTI

.....

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTI:

- ◆ la L. 225/92 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
- ◆ il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I° della Legge n.59 del 15 marzo 1997”, che conferisce alle province ulteriori funzioni in materia di protezione civile;
- ◆ il Decreto Legge 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n.401;
- ◆ la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 30 settembre 2001, n.5114 “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”;
- ◆ il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n.29 – modifiche al Decreto Legislativo 31 luglio 1999, n.300 concernenti gli Uffici Territoriali del Governo;
- ◆ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 – Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile;
- ◆ la Legge Regionale n.16/2004 “Testo Unico delle Disposizioni Regionali in materia di protezione civile”, disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del sistema regionale di protezione civile, in particolare:
 - l’art.3 che attribuisce, tra l’altro, nuove specifiche competenze alle Province tra cui:
 - l’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza di cui alla lettera b);
 - il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile esistenti sul territorio provinciale, sulla base di direttive regionali e limitatamente agli eventi di cui all’art.2, comma 1, lett. b), della Legge 225/92, raccordandosi con i Comuni interessati dall’evento calamitoso e dandone comunicazione alla Regione;
 - la predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi con validità quadriennale e alla sua attuazione, in conformità alle direttive regionali;
 - la predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali, con riferimento all’art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 225/92 e tenuto conto dei piani di emergenza locali;
 - l’approvazione dei piani e dei programmi di cui sopra;

- l'integrazione delle strutture di rilevazione e dei sistemi di monitoraggio dei rischi sul proprio territorio;
 - il compito di coordinare i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, nella loro attività di previsione, di prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e di verificare la congruenza dei piani locali con il piano di emergenza provinciale;
- l'art. 7 che individua il Presidente della Provincia:
 - quale Autorità provinciale di protezione civile nei casi di emergenza di eventi calamitosi riconducibili a quelli indicati all'art.2 lett. b) della L. 225/92 ovvero eventi per i quali non intervenga la dichiarazione di stato d'emergenza nazionale ai sensi dell'art.5 della citata Legge;
 - quale Responsabile, per gli eventi di cui sopra, dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale e della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione;
- ◆ la Sentenza della Corte Costituzionale n.134 del 2004, nel fornire il suo giudizio in merito alla legittimità di una legge regionale, specifica che, "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente ed autoritativamente dall'Ente Locale, nemmeno nell'esercizio della potestà legislativa:esse devono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o consentano, o in accordi fra gli Enti interessati";
 - ◆ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 "indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della protezione civile", modificata dalla successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2005 "Ulteriori indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della protezione civile", che definisce, tra l'altro, le competenze dei soggetti istituzionalmente chiamati ad esercitare le funzioni operative di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini della protezione civile;
 - ◆ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.09.2005- atto di indirizzo operativo recante "Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connessi a fenomeni idrogeologici ed idraulici", che invita, tra l'altro, le Regioni a:
 - perseguire una maggior adesione a criteri, standard e procedure comuni e condivise, coinvolgendo le Prefetture nel complessivo processo di allertamento;
 - promuovere o partecipare attivamente ad intese per l'individuazione di modalità e procedure chiare per il passaggio dalla fase di allertamento a quella di emergenza;
 - ◆ la "Direttiva regionali" per la prevenzione dei rischi indotti dai fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della L.R. n.1 art.3, comma 131, lett.F) emanata dalla Giunta Regionale della Lombardia con propria delibera n. 11670 del 20.12.2002 recante le linee di comportamento tese a prevenire il verificarsi di eventi calamitosi in conseguenza di fenomeni atmosferici naturali, quali temporali e fulmini;
 - ◆ la "Direttiva Regionale per l'allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico e la gestione delle emergenze regionali", approvata con delibera n. 7/21205 del 24.03.2005 della Giunta

Regionale della Lombardia, recante il recepimento e lo sviluppo di una prima applicazione della Direttiva nazionale sull'allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.02.2004, ed una prima applicazione della Legge Regionale n. 16 del 22.05.2004 in materia di protezione civile;

- ◆ la "Direttiva Regionale Grandi Rischi" approvata con delibera n. 15496 del 5.12.2003 dalla Giunta Regionale della Lombardia, recante le linee guida regionali di pianificazione di emergenza in materia di protezione civile, con riferimento al rischio chimico-industriale, in senso lato (con esclusione degli impianti soggetti al regime del D.Lgs 334/99 e successive modifiche e integrazioni), compresi i rischi di incidenti di trasporto di sostanze pericolose;

RITENUTO che:

- ◆ nel nuovo assetto normativo le richiamate competenze della Prefettura e della Provincia debbano convivere in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, si da realizzare l'integrazione e l'implementazione di risorse in materia di protezione civile;
- ◆ in caso di evento calamitoso occorre assicurare, in tempo reale con l'evoluzione dell'evento, il massimo di protezione degli interessi esposti a pericolo quali la vita, la incolumità delle persone e la salvaguardia di beni ed infrastrutture, attraverso la tempestiva e coordinata attivazione di tutte le risorse utili disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona;
- ◆ in attuazione dello spirito di leale collaborazione fra Stato ed Enti Locali, le modalità di intervento degli organi dello Stato possano formare opportunamente oggetto di appositi atti di intesa anche di livello provinciale, nelle more della definizione dello specifico atto d'intesa tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno (in corso di elaborazione);

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Como e l'Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura di Como, in materia di Protezione Civile;

RICHIAMATO il Testo Unico Delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. del 18.08.2000, n.267;

Tutto ciò premesso:

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49, comma I° del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria ex art. 49 comma I° del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante che la presente deliberazione non comporta opere finanziario alcuno a carico della Provincia di Como;

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Provincia di Como e l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Como, in materia di Protezione Civile, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1;
3. di demandare al Dirigente del Settore Protezione Civile tutti gli adempimenti successivi e conseguenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Prefettura di Como

Provincia di Como

PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE:

- la Protezione Civile è sempre più intrecciata tra i diversi ambiti nei quali si sviluppa l'attività umana: sociale, del territorio, dell'ambiente e dello sviluppo industriale ed economico;
- le catastrofi naturali e quelle dovute all'azione dell'uomo succedutesi in questi ultimi tempi, che hanno sconvolto vaste aree del mondo, stanno a dimostrare che la sicurezza dei cittadini, la tutela della società e delle sue relazioni umane, la salvaguardia dei beni materiali sono una necessità insopprimibile che definiscono il concetto stesso di qualità della vita ed il benessere di una società moderna;

DATO ATTO che alla Protezione Civile è affidata la responsabilità di assicurare ai cittadini sempre più adeguate e accettabili condizioni di sicurezza e che, per l'assolvimento dei compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, del territorio e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità e da catastrofi naturali, di natura antropica, sociale e da altri eventi che determinino situazioni di rischio, in una logica di governo del territorio occorre perseguire il costante rafforzamento, integrazione e coordinamento delle attività poste in essere tra la Prefettura di Como e la Provincia di Como;

VISTI:

- l'articolo 117, III e VI comma, della Costituzione che qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato;
- la legge 24 febbraio 1992, n.225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", come modificata dal decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, unitamente alle disposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;



Prefettura di Como

- l'art.5, comma 4 bis, della citata legge 401/2001, con il quale viene riaffermata la vigenza delle disposizioni di cui all'art.14 della l. 24.2.1992, n.225, demandando in particolare al Prefetto i compiti relativi alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e l'adozione di tutti i provvedimenti, anche di carattere straordinario, idonei ad assicurare i primi soccorsi;
- gli articoli 107-109 del D.L.vo 31.3.1998, n.112, con i quali sono stati determinati gli ambiti di rispettiva responsabilità dello Stato, delle Regioni e degli enti locali per quanto riguarda compiti e funzioni in materia di protezione civile, che hanno conferito ulteriori funzioni di protezione civile alle province, tra cui la predisposizione del Piano Provinciale di emergenza finalizzato a fronteggiare le situazioni di cui all'art.2, comma1, lett.b) della legge n.225/92;
- la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 5114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", la quale ribadisce che le competenze prefettizie e degli enti territoriali debbono "convivere in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, si da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile";
- la legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n.16, "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" che disciplina - nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato - le attività degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato nel sistema regionale di protezione civile, attribuendo importanti competenze alle province;

CONSIDERATO che la protezione civile è un'attività che si configura come una rete di rapporti, di collaborazioni e di contributi complementari, da attuarsi attraverso un'unicità di intenti, determinando, in tal modo, preziose economie di gestione ed impiego sinergico delle risorse disponibili;

ATTESO che la Prefettura di Como e la Provincia di Como intendono esercitare le rispettive competenze e funzioni in materia di protezione civile conformemente al contenuto delle leggi statali e regionali, in un'ottica di raccordo e condivisione al fine di evitare l'insorgere di inutili duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero compromettere l'efficacia e l'efficienza delle attività di protezione civile, sia di prevenzione che di soccorso;



Provincia di Como



Prefettura di Como

Tutto ciò premesso:

la Prefettura di Como, rappresentata dal Prefetto di Como, Sante Frantellizzi
e

la Provincia di Como, rappresentata dal Presidente della Provincia, Leonardo Carioni



Provincia di Como

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Ufficio Territoriale del Governo e la Provincia di Como concorrono, nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali e con spirito di massima collaborazione e di informazione reciproca, alla definizione di un sistema integrato per il coordinamento dei servizi di protezione civile in ambito provinciale, tenendo conto dell'attuale carenza di organicità normativa in materia di protezione civile.

Articolo 2

Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione

Il Prefetto e il Presidente della Provincia:

- promuovono la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione ed addestramento, con particolare riguardo alla programmazione di periodiche esercitazioni a livello provinciale, al fine di creare sinergia tra le componenti di protezione civile;
- coordinano "in tempo di pace" le azioni delle componenti aventi funzioni di soccorso, ai fini di una loro efficace utilizzazione in caso di emergenza;
- determinano modalità operative condivise per rendere più semplice e veloce la rilevazione, raccolta ed elaborazione di informazioni ed elementi utili ai fini della redazione ed aggiornamento della pianificazione provinciale;
- nella cornice delle direttive nazionali e regionali in materia di protezione civile e della vigente pianificazione provinciale, elaborano procedure comuni, con particolare riguardo alla fase di allertamento ed al passaggio dalla fase di allertamento a quella di emergenza, al fine di perseguire una maggiore adesione a criteri e standard condivisi.



Prefettura di Como

La Provincia predispone ed aggiorna i piani provinciali di previsione e prevenzione e di emergenza, in stretta collaborazione e raccordo con la Prefettura.



Provincia di Como

Nell'ambito delle attività di soccorso

Il Prefetto di Como provvede, al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di portata sovracomunale di cui alla Legge 225/92 e ai sensi del successivo articolo 14:

- ad assumere la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati;
- ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- a curare l'attuazione del piano di emergenza provinciale;

La Prefettura di Como si impegna inoltre ad assicurare il regolare funzionamento degli organismi di coordinamento di cui si avvale per la gestione delle emergenze secondo le linee di cui al piano vigente, garantendo, in particolare:

- la costituzione e il coordinamento del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e degli eventuali Centri Operativi Misti (C.O.M.);
- l'attivazione della sala operativa di protezione civile.

A tale ultimo riguardo la Prefettura e la Provincia costituiscono la **Sala Operativa Unificata** di protezione civile all'interno della sede della Prefettura, per garantire il coordinamento nella gestione degli eventi, in tutte le ipotesi in cui l'attivazione della Sala è prevista ai sensi della vigente pianificazione provinciale.

Viene pertanto attuata, anche mediante condivisione di oneri finanziari, una cogestione di tutti gli strumenti e dei dati disponibili da parte di entrambe le strutture per una più efficiente ed efficace gestione delle emergenze.

La predetta Sala Operativa Unificata costituisce sede istituzionale per il coordinamento operativo delle componenti che partecipano al servizio di Protezione civile, nonché il punto unitario di rilevazione, raccolta ed elaborazione di informazioni e dati rilevanti, sia ai fini delle attività di previsione e prevenzione, che dell'attività di soccorso in fase di emergenza.

Per garantire maggiore funzionalità ed adeguato supporto nella trasmissione e gestione delle informazioni, la Sala Operativa può essere collegata per via telematica ad unità periferiche .

Al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'organizzazione generale dei soccorsi, il Prefetto, d'intesa con il Presidente della Provincia, determina con apposito atto, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, la direzione, la composizione ed i compiti delle componenti, che partecipano al servizio di protezione civile con funzioni di soccorso.



Prefettura di Como

Provincia di Como

Tale atto è soggetto a periodica verifica congiunta sulla funzionalità dell'organizzazione dei soccorsi, anche ai fini degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessari.

Nell'ambito delle attività di superamento dell'emergenza

Il Prefetto, d'intesa con il Presidente della Provincia, determina modalità operative condivise ai fini della gestione delle attività connesse al superamento dell'emergenza, con particolare riguardo alle funzioni in materia di censimento danni a persone e cose.

Articolo 3

L'ufficio Territoriale del Governo e la Provincia si impegnano, sulla base delle attività sopra richiamate, ad attivare procedure comuni ai fini di assicurare, anche attraverso una condivisione dei programmi e degli strumenti informatici e di diversa tipologia utilizzati, un'economia di gestione e di impiego delle risorse e dei dati disponibili.

Articolo 4

Il presente Protocollo avrà durata biennale e comunque potrà essere modificato su motivata istanza di una o entrambe le parti; il presente accordo potrà, eventualmente, essere esteso anche ad altri Enti interessati.

L'ufficio Territoriale del Governo e la Provincia si impegnano a svolgere verifiche annuali per eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Lo stesso Protocollo, se necessario, sarà rivisto all'entrata in vigore del già citato Protocollo d'Intesa, in corso di elaborazione tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno, sull'espletamento delle attività di soccorso pubblico dello Stato, in caso di emergenze per eventi di tipo b) art. 2 Legge 225/92

Como,

IL PREFETTO
Sante FRANTELLIZZI

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI COMO
Leonardo CARIONI

COPIA

Allegato alla deliberazione n. *472* in data *20 DIC. 2007*

Oggetto:	Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Como e L'Ufficio Territoriale di Governo- Prefettura di Como in materia di Protezione Civile.
-----------------	--

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000 N. 267

Il Dirigente del Settore Viabilità, Protezione Civile, Espropri esprime parere favorevole
in merito alla presente proposta di deliberazione.

Como, li *17.12.2007*

IL DIRIGENTE
f.to Bruno Tarantola

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F. to Leonardo Carioni

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Burti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale il giorno..... - 8 GEN. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como,.....

- 8 GEN. 2008


IL SEGRETARIO GENERALE Suppl

F.to Matteo Accardi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Como, li

- 8 GEN. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE Suppl.

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
